



## ASSICURAZIONE DELL'AZIENDA INDUSTRIALE O COMMERCIALE, MERCÌ TRASPORTATE

Condizioni contrattuali

**ITALIANA**  
assicurazioni  
GRUPPO REALE MUTUA

# ASSICURAZIONE DELL'AZIENDA INDUSTRIALE O COMMERCIALE MERCİ TRASPORTATE

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Definizioni e precisazioni	Pag.	3
Norme che regolano l'assicurazione in generale	"	4
Oggetto dell'assicurazione	"	6
Delimitazione dell'assicurazione	"	7
Denuncia e liquidazione dei sinistri	"	8
Condizioni aggiuntive	"	11
A) Avaria Comune	"	11
B) Primo Rischio Assoluto	"	11
C) Trasporti con veicoli di proprietà	"	11
D) Danni da Bagnamento	"	12
Condizioni complementari	"	13
1) Merci rese	"	13
2) Esposizioni in Mostre/Fiere	"	13
3) Trasporto di campionario	"	14
4) Trasporto e/o spedizioni Marittimo/Aereo	"	14
5) Trasporto merci deperibili con mezzi frigoriferi	"	15

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

**Nel testo che segue, si intendono:**

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

### AUTOCARRO

Autoveicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

### CHIAVI DELL'ANTIFURTO

Si intendono tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

### CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

### DANNO

La perdita o avaria derivante dal verificarsi di un sinistro.

### DELEGATARIA

In caso di coassicurazione, l'impresa che emette la polizza o altro documento comprovante l'assicurazione.

### FATTURATO

Volume degli affari fatturato nell'anno, esclusa IVA riguardante le merci assicurate e risultante dal registro fatture emesse per il fatturato vendite e dal registro acquisti per il fatturato acquisti. Qualora siano pattuite in polizza maggiorazioni al valore di fattura delle merci assicurate per oneri accessori il fatturato come sopra definito dovrà essere aumentato - ai fini della determinazione del premio - in proporzione a dette maggiorazioni.

### FRANCHIGIA

Importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile.

### INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di danno.

### MERCI

Quelle indicate nella scheda mod. TRA56060 alla voce "Merci assicurate" nonché, quant'altro di merceologicamente complementare e/o attinente alla produzione industriale e/o alla attività commerciale del Contraente e/o Assicurato.

### POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

### PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

### REGOLAZIONE DEL PREMIO

Conguaglio del premio da effettuarsi, alla fine di ciascun periodo di assicurazione, secondo le variazioni intervenute negli elementi presi a base per il calcolo del premio.

### RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### SCOPERTO

Percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

### SINISTRO

Il verificarsi di un evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### SOCIETA

Italiana Assicurazioni S.p.A.

### NOTA BENE

**Relativo alle definizioni di cui ai punti Fatturato Merci.**

**Qualora il Contraente/Assicurato abbia interesse ad assicurare anche le spedizioni di merci vendute "Franco Fabbrica" od acquistate in "Porto Franco" - ossia con contratti che pongono rispettivamente a carico del compratore o del venditore l'onere dell'assicurazione - se ne darà atto con apposita dichiarazione allegata nei Patti Speciali e il valore di dette merci dovrà essere incluso nel fatturato assicurato ai fini della determinazione e della regolazione del premio.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.**

### **ART. 2 - BUONA FEDE**

**Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno riduzione dell'indennizzo semprechè, tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### **ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI**

**Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).**

### **ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

**Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

### **ART. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi (es. fatturato) presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza. **Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa il Contraente deve fornire alla Società le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società.**

**La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.**

**Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per l'annualità successiva viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**

**Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Il premio anticipato per l'annualità successiva dovrà essere non inferiore al 75% del premio complessivo dell'annualità scaduta e pertanto, ove alle scadenze si sia proceduto al rinnovo incassando un premio anticipato a termini delle condizioni di polizza, si dovrà procedere all'eventuale integrazione di detto premio anticipato.

**La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Come da opzione prevista nella scheda di polizza il premio potrà essere determinato con le seguenti modalità:

- a) **applicazione del tasso di premio sul fatturato vendite dell'azienda;**
- b) **applicazione del tasso di premio sul fatturato acquisti dell'azienda.**

**ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**ART. 8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

**Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

**Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..**

**ART. 9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**ART. 10 - DISDETTA PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI SOCIO-POLITICI**

**La Società, mediante raccomandata da inviarsi con preavviso di 7 giorni, ha la facoltà di disdire in qualsiasi momento l'assicurazione relativa ai danni dipendenti da:**

- a) **atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che**

**prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro od a tumulti od a disordini civili;**

- b) **atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;**
- c) **atti di vandalismo o di sabotaggio.**

La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, riferita al solo periodo di rischio non corso e calcolata convenzionalmente sulla base di un decimo del premio di polizza.

**ART. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO.**

**Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.**

**ART. 12 - TACITA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

**In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.**

**ART. 13 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### ART. 15 - RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate vendute o acquistate in base al fatturato assicurato - **sempre che il Contraente e/o l'Assicurato ne risulti proprietario o abbia interesse diretto alla loro assicurazione** - possano subire durante il trasporto, comprendente le traversate marittime o per acque interne su navi traghetto e RO/RO (Roll on/Roll off):

- effettuato mediante automezzi di proprietà o gestione diretta del Contraente o Assicurato, nel qual caso si applicano le ulteriori disposizioni del punto "C" delle Condizioni Aggiuntive;
- affidato a terzi vettori regolarmente abilitati all'esercizio del trasporto ed autotrasporto per conto di terzi, ai sensi delle vigenti legislazioni;
- a cura di amministrazioni postali o ferroviarie e loro delegati;

salvo le esclusioni di cui al successivo art. 20.

### ART. 16 - VALORE ASSICURABILE

Ai fini della determinazione del premio e della liquidazione di eventuali danni, il valore assicurabile, entro i limiti delle somme assicurate, si intende costituito dal prezzo di fattura della merce (al netto di IVA) maggiorato delle spese di trasporto, assicurazione ed altri costi inerenti e documentabili (se dovuti e non già inclusi nella fattura stessa).

Per merci non vendute né acquistate o comunque prive di fattura anche proforma, il valore assicurabile è costituito dal prezzo di costo in base agli indici aziendali della Contraente e/o listino di vendita in vigore al momento del sinistro al netto degli sconti.

### ART. 17 - LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia prestata con la presente polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione e cessa al completamento degli stessi, anche se nel frattempo la polizza sia scaduta o risolta o disdetta.

L'assicurazione per ogni viaggio:

- ha inizio dal momento in cui le merci lasciano terra nel magazzino o luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento del trasporto;
- continua durante l'ordinario corso del viaggio, ivi compresi eventuali trasbordi, soste o giacenze sul mezzo vettore o a terra nei magazzini dei vettori o spedizionieri, nonché eventuali traversate marittime o per acque interne del mezzo vettore su navi traghetto e RO/RO;
- termina al momento in cui le merci stesse sono poste a terra nel magazzino finale del destinatario o ricevitore o comunque allo spirare del termine massimo di trenta giorni dal loro arrivo nella località finale di destino, qualora entro detto termine non siano state riconsegnate;
- la garanzia per le spedizioni dirette a magazzini finali distanti oltre 200 km dal porto/aeroporto di sbarco cessa all'arrivo al porto/aeroporto fermo restando la giacenza di trenta giorni come stabilito al comma c).

### ART. 18 - LIMITI TERRITORIALI

**La garanzia è operante per le spedizioni effettuate entro i limiti territoriali dei Paesi della Unione Europea, dei Paesi aderenti all'EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Slovenia, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

### ART. 19 - MERCI ESCLUSE

Sono escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti di metallo prezioso - compreso argento - pietre e metalli preziosi, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi, merci avariate o usate, veicoli a motore e merci da trasportarsi su automezzi frigoriferi.

### ART. 20 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti da:

- a) atti ed omissioni commessi dal Contraente e/o dall'Assicurato sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente con la coscienza che un danno ne risulterà probabilmente (qualora il Contraente e/o l'Assicurato siano persone giuridiche, hanno rilievo gli atti ad omissioni dei rispettivi legali rappresentanti e procuratori);
- b) infedeltà del personale dipendente dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; impiego, da parte del Contraente o dell'Assicurato, nelle operazioni di carico e scarico, di mezzi e/o di sistemi non idonei, cattivo stivaggio, sia sul mezzo vettore sia nel container o simili, effettuato a cura o sotto la responsabilità del Contraente o dell'Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi dipendenti;
- d) vizio proprio o qualità insite della merce, fermentazione e calo naturale;
- e) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- f) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- g) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari: elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa ener-

gia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Sono altresì esclusi i danni e le perdite dipendenti da:

- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- j) atti compiuti per terrorismo o per scopi politici;
- k) navigazione aerea e marittima, salvo quanto indicato in polizza in merito alla navigazione su acque interne o su navi traghetto o RO/RO;
- l) merci di ritorno e/o respinte e comunque che abbiano già terminato il viaggio indicato sui documenti accompagnatori;
- m) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell'armatore, o noleggiatore della nave, qualora sia operante la condizione complementare 4).

### ART. 21 - SCOPERTI

I danni indennizzabili ai sensi di polizza saranno liquidati previa applicazione di uno scoperto obbligatorio del :

- a) **20% con il minimo di euro 250 ed un massimo di euro 20.000 per ogni danno da furto totale o rapina.**
- b) **20% con il minimo di euro 250 per ogni danno da furto parziale, mancata riconsegna, manomissione e smarrimento.**

Per furto totale si intende la sottrazione delle merci, in seguito al furto dell'intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio.

**Tali scoperti sono vevoli anche per le Condizioni Complementari eventualmente operanti.**



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

### ART. 22 - OBBLIGHI GENERICI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o chi per esso deve:

- a) **comunicare alla Società, appena vengano a sua conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;**
- b) **fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno;**
- c) **fare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa nei confronti di ogni eventuale responsabile, apponendo le debite riserve sui documenti di riconsegna della merce;**
- d) **richiedere o impartire disposizioni affinché, venga chiesto, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino (o non appena il danno viene scoperto nel caso di danni non riconoscibili alla riconsegna) l'intervento del Perito o Commissario d'Avaria designato dalla Società oppure del "Lloyd's Agent" più vicino al luogo dell'evento dannoso.**

### ART. 23 - OBBLIGHI SPECIFICI NEL CASO DI TRASPORTO A MEZZO FERROVIA O POSTA

Oltre a quanto previsto al punto precedente, il Contraente o l'Assicurato o chi per esso, nel caso di sinistro avvenuto durante il trasporto a mezzo ferrovia o posta, deve presentare altresì, ove possibile, verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.

### ART. 24 - OBBLIGHI SPECIFICI NEL CASO DI SINISTRO DA FURTO O RAPINA DURANTE TRASPORTI EFFETTUATI CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE DIRETTA

Oltre a quanto previsto al precedente art. 22, il Contraente o l'Assicurato o chi per esso, nel caso di sinistro da furto o rapina avvenuto durante i trasporti effettuati con automezzi di proprietà o in gestione diretta del Contraente o dell'Assicurato stesso, deve altresì:

- a) **comunicare alla Società tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscano all'avvenimento - a mezzo telegramma, telex, telefax o**

**telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;**

- b) **presentare immediata denuncia all'Autorità competente, indicando nella stessa i dati di identificazione della motrice e/o del rimorchio/semirimorchio (marca, tipo, targa ed altri elementi di riconoscimento), le generalità complete dell'autista o degli autisti del mezzo vettore nonché l'esistenza a bordo dell'apparecchio antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza; copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa alla Società;**
- c) **richiedere, in caso di ritrovamento dell'autocarro, l'intervento dell'Autorità e di un incaricato della Società (Agente - Perito, Lloyd's Agent) perché sia fra l'altro specificamente verbalizzato lo stato delle portiere, dell'apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e di sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del mezzo;**
- d) **di esibire alla Società, al momento della denuncia del sinistro stesso, come condizione essenziale per la risarcibilità del medesimo, le chiavi del veicolo e dell'apparecchio antifurto.**

### ART. 25 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

Qualora si proceda alla vendita di merci danneggiate con il consenso della Società, la somma netta realizzata costituirà il valore di stima delle merci nelle condizioni in cui si trovano a seguito del sinistro. Tuttavia in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili la Società risponderà solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non fosse stata valutata separatamente e indennizzerà soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

### ART. 26 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Le somme indicate sulla scheda di polizza costituiscono il limite massimo dell'indennizzo per ogni sinistro dovuto dalla Società oltre i compensi dei suoi Periti e/o dei Commissari di Avaria (che sono

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

rimborsabili ogniqualvolta il danno sia a carico della Società).

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società saranno da questa rimborsate anche in eccedenza alle somme suddette.

#### **ART. 27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, contro sottoscrizione di atto di quietanza ed, ove possibile, contestualmente alla stessa, entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato avrà:

- a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnato l'eventuale certificato di assicurazione;
- b) dichiarato se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce;
- c) esibito la fattura e consegnato i documenti del trasporto, il certificato d'avaria, il verbale e l'eventuale perizia relativi alla constatazione del danno, semprechè non siano già a mani della Società;
- d) consegnato, a richiesta della Società, ogni altro documento utile per accertare le circostanze del sinistro e l'entità del danno e per consentire l'esercizio dell'azione di rivalsa;
- e) provato di avere salvaguardato l'azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili.

#### **ART. 28 - PERITI**

La liquidazione dei danni sarà fatta sulla base della perizia redatta da Perito nominato dalla Società; in caso di contestazione della perizia, l'Assicurato ha facoltà di nominare un Perito di sua fiducia; in caso di disaccordo tra i Periti, il Collegio peritale sarà completato da un terzo Perito nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

#### **ART. 29 - RIVALSA**

La Società dà atto che l'azione di rivalsa, che rimane ferma verso tutti i responsabili, viene esercitata nei limiti quantitativi stabiliti dalla Legge italiana in vigore o da Leggi e/o Convenzioni internazionali nei confronti di tutti gli operatori interessati al trasporto delle merci assicurate (vettore, sub-vettore, spedizioniere, spedizioniere - vettore).

**In caso di eventuali mancanze dell'Assicura-**

**to nella salvaguardia del diritto di rivalsa verso i terzi responsabili, l'Assicuratore potrà avvalersi di quanto disposto dagli Artt. 1915 - 1916 del Codice Civile, riducendo l'indennizzo in proporzione al pregiudizio sofferto.**

#### **ART. 30 - OBBLIGHI SUPPLEMENTARI IN CASO DI SINISTRI DA MANCATA - INSUFFICIENTE - ECCESSIVA - ERRATA EROGAZIONE DELLA TEMPERATURA DURANTE TRASPORTI EFFETTUATI CON VEICOLI DI PROPRIETA O IN GESTIONE DIRETTA**

**(qualora sia prestata la Condizione Complementare 5)**

**Fermo restando quanto altro previsto all'art. 22 che precede, il Contraente e/o l'Assicurato o chi per esso sono tenuti anche agli adempimenti sotto indicati:**

##### **a) Avaria in corso di viaggio.**

**Qualora l'avaria all'impianto venga rilevata nel corso del viaggio, sono tenuti ove possibile e semprechè i provvedimenti risultino economicamente convenienti e giustificati rispetto al presunto danno:**

**1) rivolgersi alla più vicina officina specializzata, per effettuare le riparazioni del guasto;**

**2) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino attrezzato a mantenere la temperatura, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione o la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno;**

**oppure**

**3) richiedere l'intervento di un camion attrezzato di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio.**

##### **b) Perito - Lloyd's Agent - Commissario di Avaria.**

**Sono tenuti a richiedere l'intervento del Perito della Società o del Lloyd's Agent o del Commissario di Avaria al momento dell'evento e/o nella località di destino, ai fini:**

**1) dell'accertamento del guasto e/o rottura e/o arresto accidentale dell'impianto erogante nonché, dell'idoneità**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

dell'impianto stesso (Vedi punto 5.4a della Condizione Complementare 5);

- 2) dell'accertamento dei danni e delle valutazioni di carattere merceologico commerciale e della natura dei medesimi, nonché della percentuale di avaria da considerarsi ai fini dell'eventuale liquidazione.

- c) Documentazione supplementare da fornire.

**Sono tenuti a fornire, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo:**

- 1) fatture indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti ed i pezzi sostituiti in occasione dei 2 ultimi controlli effettuati sull'impianto frigorifero da officina specializzata;
- 2) certificato sanitario/fitopatologico (ove previsto), comprovante che - al momento della caricazione - la merce si trovava in perfette condizioni.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

### **A - AVARIA COMUNE RELATIVA A MERCI CARICATE SU AUTOVEICOLI TRASPORTATE SU NAVI TRAGHETTO O RO/RO.**

Oltre a quanto previsto all'art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, semprechè l'atto di avaria e il salvataggio non siano stati diretti ad evitare o diminuire danni o perdite esclusi ai sensi di polizza.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto od agli usi del porto di destino.

Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione, salva la facoltà della Società di indennizzare l'Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dall'Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.

### **B - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Oltre a quanto previsto all'art. 26 (Limite massimo dell'indennizzo), i danni e le perdite indennizzabili a termini della presente polizza saranno risarciti, sino a concorrenza della somma massima assicurata, senza applicazione di alcuna proporzione, intendendosi tale somma il limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nella stessa giornata e/o per ogni sinistro in cui risultino coinvolti più autocarri in garanzia con lo stesso contratto.

### **C - TRASPORTI EFFETTUATI CON VEICOLI DI PROPRIETA O IN GESTIONE DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO**

**Garanzie furto-rapina – sottrazione di merci – mancata riconsegna**

**I) Ferme restando le altre esclusioni e delimitazioni previste dalle "Norme" di polizza, i rischi di furto e rapina ed in genere, sottrazione delle merci o mancata riconsegna, sono inclusi nella garanzia limitatamente ai seguenti casi:**

**a) furto o irreperibilità della merce in seguito ad incidente stradale o ad altro evento accidentale non menzionato nelle lettere successive;**

**b) rapina;**

**c) sottrazione, mediante furto, dell'intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio, anche qualora staccato dalla rispettiva motrice;**

**d) furto di singoli colli interi perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura degli autocarri qualora furgonati o mediante taglio, rottura e/o manomissione dei teloni di protezione del carico qualora centinati, oppure mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dei locali in cui sostino i veicoli.**

**II) Nel caso previsto alla precedente lettera c), l'operatività della garanzia è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali :**

**e) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista, con la continua presenza dell'autista o dell'accompagnatore o del personale di scorta – nelle immediate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;**

**f) che durante le anzidette fermate o soste i veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;**

**g) che i veicoli stessi sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.**

**III) La garanzia di cui alla precedente lettera c) è operante anche qualora non risultino osservate le prescrizioni di cui sopra, per i casi di :**

**– sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice;**

**– sottrazione del solo rimorchio, sia agganciato sia staccato dalla motrice, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio o semirimorchio;**

**a condizione che:**

**h) sull'autocarro sia installato a regola**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto accettato dalla Società;

- i) **che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;**
- j) **che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;**
- k) **che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto;**
- l) **in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera h). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'av-**

**venuta installazione del nuovo apparecchio.**

- IV) **In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), i), l) l'Assicurato non decade dal diritto all'indennizzo, ma gli eventuali danni verranno liquidati previa applicazione di un ulteriore scoperto del 15% da applicarsi successivamente a quello già stabilito al precedente art. 21).**

#### **D - DANNI DA BAGNAMENTO**

**Per i trasporti terrestri effettuati con automezzi di proprietà dell'Assicurato i danni da bagnamento sono compresi solo se causati direttamente od indirettamente da: alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, caduta degli stessi in acqua o precipizi.**

Ai fini della presente assicurazione per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

**Sono tuttavia compresi i danni da bagnamento provocati da precipitazioni atmosferiche qualora le merci siano trasportate in containers ovvero con autocarri furgonati o centinati, in quest'ultimo caso i teloni devono essere in buono stato di conservazione e regolarmente fissati.**

**Tale circostanza dovrà essere constatata dal Perito o Commissario d'Avaria intervenuto all'atto dello scarico delle merci, in caso contrario la Società liquiderà il danno a termini di polizza previa applicazione dello scoperto del 30% con il minimo di euro 500.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato****CONDIZIONI COMPLEMENTARI****(operanti se espressamente richiamate nella scheda di polizza Mod. TRA56060)****1 – ESTENSIONE DELLA GARANZIA AL TRASPORTO TERRESTRE DI MERCI RESE**

A deroga di quanto indicato all'art. 20 lett. l) "Esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia, fermi gli scoperti previsti all'art. 21, è prestata anche alle merci di ritorno e/o respinte e comunque che abbiano già terminato il viaggio indicato sui documenti accompagnatori.

**Tale estensione di garanzia è prestata, unicamente nel caso di merci respinte e non consegnate al destinatario, per le perdite materiali e dirette alle condizioni prestare dalla presente polizza.**

**Nei casi di merci consegnate al destinatario e successivamente rese alla Contraente, alle condizioni essenziali che le stesse siano contenute negli imballi originali e che il trasporto di rientro inizi entro 30 giorni dalla prima consegna,** la garanzia assicurativa, per il viaggio di rientro delle merci, è prestata per perdite materiali e dirette che le stesse subiscano a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormentata di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- c) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- d) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto dell'autocarro contro corpi fissi, (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso;
- e) rapina e furto di colli interi con espressa esclusione di ammanchi parziali e/o manomissioni.

**Per questa estensione di garanzia l'Assicurato corrisponde un aumento del 10% sul premio di polizza.**

**2 – ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER ESPOSIZIONI IN MOSTRE/FIERE DELLE MERCI****2.1 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA**

Le garanzie tutte di polizza, fermi gli scoperti previsti all'art. 21, si intendono estese, entro i limiti delle somme assicurate, anche alle merci oggetto dell'assicurazione di proprietà della Contraente che la stessa esponga presso mostre o Enti fieristici.

Durante la giacenza l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni, essenziali per l'efficacia della garanzia:

- I che le merci si trovino all'interno di locali con pareti e copertura del tetto costruiti in muratura, con ogni apertura verso l'esterno difesa:
  - da porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno o di vetro antisfondamento e che siano chiuse con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;oppure
  - protette da inferriate, con luci non praticabili, fissate nel muro.
- II che i locali siano dotati di impianto antincendio a norma di legge;
- III non sia permesso ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le cose assicurate;
- IV che nelle ore di apertura al pubblico:
  - sia organizzato, all'interno dei locali, un adeguato servizio di sorveglianza ininterrotto;
- V che nelle ore di chiusura al pubblico:
  - sia organizzato un servizio di vigilanza armato;oppure
  - sia attivato un adeguato impianto antintrusione conforme norme CEI collegato, ove richiesto, con un Istituto di Vigilanza e/o con le Forze dell'Ordine.

**2.2 - ESCLUSIONI**

Fermo quanto già previsto all'Art. 20 (esclusioni) delle norme che regolano la delimitazione dell'assicurazione, la Società non è obbligata per perdite o danni dipendenti da:

- furto con destrezza;
- mancanza di cose assicurate rilevata soltanto alla fine della mostra attraverso l'inventario.

Qualora al momento del sinistro le merci assicurate risultino coperte di assicurazione anche da polizze

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

emesse dall'Ente Fieristico la presente copertura vale in secondo rischio o eventualmente soltanto per la parte di danno che ecceda i valori già coperti da dette polizze.

**Per questa estensione di garanzia l'Assicurato corrisponde un aumento del 15% sul premio di polizza.**

### **3 - ESTENSIONE AL TRASPORTO DI CAMPIONARIO**

L'assicurazione viene estesa, fermi gli scoperti previsti all'art. 21, ai danni e alle perdite materiali e dirette che i campionari inerenti le merci assicurate di proprietà della Contraente possono subire durante i viaggi, sino alla concorrenza del 10% del valore assicurato indicato nel frontespizio della scheda di polizza con il limite massimo di euro 10.000.

**Qualora detti campionari siano trasportati da dipendenti o rappresentanti dell'Assicurata a mezzo di autovetture, l'operatività della presente garanzia è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni essenziali:**

- a) che i campionari siano riposti all'interno di bagagliai chiusi a chiave e non visibili dall'esterno;**
- b) che l'autovettura sia chiusa a chiave e, nei casi di furto, siano mostrati alla Società o al Perito incaricato i segni dell'effrazione dei mezzi di chiusura o, in caso di furto dell'intero autoveicolo, tutte le chiavi dello stesso.**

**Nei casi di furto l'Assicurato dovrà produrre, oltre ai documenti necessari per la valutazione del danno, anche copia della denuncia sporta alle Autorità.**

**Per questa estensione di garanzia l'Assicurato corrisponde un aumento del 10% sul premio di polizza.**

**4 - ESTENSIONE DELLE GARANZIE DI POLIZZA AL TRASPORTO E/O SPEDIZIONI MARITTIMO/AEREO (esclusi i trasporti e/o spedizioni di merci destinate e/o provenienti da i seguenti Paesi: Afghanistan, Albania, Libia, Corea del Nord, Iran, Iraq, Russia e gli altri Stati della C.S.I., dell'ex Jugoslavia (ad eccezione della Slovenia e Croazia), Eritrea, Somalia Etiopia, Liberia, Cambogia, nonché dai Paesi aventi disposizioni di Legge che impongono la copertura assicurativa con Compagnie di Assicurazioni locali).**

Ad integrazione di quanto indicato agli artt. 18 e 20 comma h), j) la garanzia si intende prestata, fermi gli scoperti previsti all'art. 21, anche alle spedizioni di merci oggetto dell'assicurazione, trasportate a mezzo di navi e/o aerei, ai sensi delle clausole sottoidicate:

- 83/01 (Pieno rischio) – Institute Cargo Clauses (A) 1.1.82 Institute Cargo Clauses (Air) 1.1.82
- 83/05 (Rischi scioperi) – Institute Strikes Clauses (Cargo) 1.1.82
- 83/06 (Rischi guerra) – Institute War Clauses (Cargo)

le cui condizioni prevalgono in caso di discordanza sul presente capitolato.

#### **Classificazione delle navi**

Per i viaggi marittimi la garanzia è prestata alla condizione che il trasporto sia effettuato su piroscafi o motonavi in acciaio, classificati con la prima classe del Registro Navale Italiano o di uno dei seguenti Registri di classifica:

*Lloyd's Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, China Classification Society, Germanischer Lloyd, Korean Register of Shipping, Maritime Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai, Norske Veritas.*

#### **Avaria generale**

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, sempreché l'atto di avaria e il salvataggio non siano stati diretti ad evitare o diminuire danni o perdite esclusi dalla presente assicurazione, ai sensi dell'art. 20 delle precedenti norme che regolano l'Assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto od agli usi del porto di destino.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria a carico della Società, risultasse inferiore al valore contributivo in avaria comune od al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione.

Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella della polizza si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione, salva la facoltà della Società di indennizzare l'Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dall'Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio. Relativamente alle merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, l'Assicurato o loro mandatarî, l'assicurazione è prestata unicamente per i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di :

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
  - b) incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto del mezzo di trasporto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione, caduta di aeromobile;
  - c) getto od esporto dal mare di carri ferroviari, automezzi o containers;
  - d) caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco o trasbordo a rischio della Società;
  - e) operazioni di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa nave riparata;
- nonché, limitatamente ai percorsi terrestri e alle relative giacenze, a cagione di:
- f) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale, deragliamento, ribaltamento di carri ed autocarri, caduta degli stessi in acqua o precipizi.

È inoltre a carico della Società, nel caso di viaggi marittimi o aerei, la perdita totale delle merci assicurate, conseguente direttamente ad incidenti di navigazione diversi da quelli sopra indicati, nonché quella di colli interi causata da operazioni di carico, scarico o trasbordo coperte dalla Società.

L'abbandono delle merci in base al disposto degli artt. 541 lett. d), del Codice della Navigazione è consentito soltanto se il danno derivi direttamente da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto, sommersione, caduta di aeromobile.

Le limitazioni sopra indicate non verranno applicate al caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

In deroga a quanto previsto dalle clausole richiamate in questo articolo si precisa che l'assicurazione cessa alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scarica nel porto/aeroporto di sbarco.

## **5 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER DANNI SUBITI DALLE MERCI ASSICURATE DA MANCATA-INSUFFICIENTE-ECESSIVA-ERRATA-EROGAZIONE DELLA TEMPERATURA**

A parziale deroga dell'art. 19 (Merci escluse) l'assicurazione viene estesa a:

### **a) TRASPORTI EFFETTUATI CON MEZZI DI PROPRIETÀ E/O IN GESTIONE DEL CONTRAENTE O ASSICURATO**

#### **5.1a OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Sono a carico della Società assicuratrice le perdite e i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a cagione di guasto e/o arresto accidentali dell'impianto frigorifero, durante il trasporto con automezzi frigoriferi.

#### **5.2a DURATA DELLA GARANZIA**

La garanzia inizia con la caricazione a bordo dell'automezzo frigorifero e cessa con la scarica dal medesimo.

La garanzia rimane valida per danni e/o perdite verificatisi negli eventuali periodi di sosta dell'automezzo - sempreché con le merci a bordo - durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 48 ore dall'arrivo dell'automezzo medesimo nella località finale del viaggio; sempreché l'apparato frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

#### **5.3a RISCHI ESCLUSI**

**Fermo quanto previsto dalle esclusioni di cui all'art. 20 delle clausole di delimitazione e durata della copertura, la Società non è obbligata altresì per perdite e danni dipendenti da:**

**1) cattiva manutenzione dell'impianto frigorifero, sua vetustà o insufficiente tenuta termica della cella, intesa in tutte le sue componenti;**

**1) errata regolazione del termostato;**

**1) mancata o difettosa circolazione dell'aria, imputabile ad errato stivaggio;**

**4) mancata pre-refrigerazione della merce, ove necessaria in relazione al tipo di derrata;**

**5) mancata rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, di transito o destinazione.**

#### **5.4a CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ**

**Il mezzo vettore deve essere fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isoterma atta a mantenerla.**

**L'Assicurato/Contraente deve fare effettuare, da parte di un'officina specializzata, con frequenza non superiore a 6 mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero e del**



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

vano di carico/sue pertinenze ed esibire, in caso di danno, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, la fattura e/o documentazione relative alle ultime due revisioni effettuate. Al momento dello scarico della merce dovranno essere rilevate - in contraddittorio con il ricevitore - sia le temperature della merce all'interno dell'automezzo vicino alle porte e/o ai lati della cella nonché al centro della cella stessa e, se l'automezzo è fornito del registratore delle temperature, sia quelle risultanti dalla registrazione automatica delle temperature durante il viaggio.

## **b) TRASPORTI EFFETTUATI CON MEZZI DI VETTORI TERZI**

### **5.1b OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Sono a carico della Società assicuratrice le perdite ed i danni materiali e diretti che le merci assicurate di natura deperibile possano subire dal momento che le stesse vengono poste sull'automezzo frigo vettore nel luogo di caricazione, fino al momento dello scarico a destino, sempre da automezzo frigorifero.

### **5.2b DURATA DELLA GARANZIA**

La garanzia inizia con la caricazione a bordo dell'automezzo frigorifero e cessa con la scarica a destino, ma cessa in ogni caso allo scadere di 48 ore dall'arrivo dell'automezzo medesimo nella località finale del viaggio.

### **5.3b RISCHI ESCLUSI**

Fermo quanto previsto nelle "Esclusioni" contenute nelle clausole di delimitazione e durata della copertura, la Società non è obbligata altresì per perdite e danni dipendenti da:

- 1) errata regolazione del termostato, qualora non siano state fornite precise istruzioni per iscritto al vettore sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;
- 2) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile ad errato stivaggio eseguito a cura e responsabilità del caricatore;
- 3) mancata pre-refrigerazione della merce, ove richiesta in relazione al tipo di derrata;
- 4) non rispondenza del prodotto alle disposizioni sanitarie.

### **5.2 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

**Fermi gli scoperti previsti all'art. 21 per i casi di furto e rapina, su ogni sinistro risarcibile in base alla presente garanzia viene applicato uno scoperto obbligatorio a carico dell'Assicurato del 20% con il minimo di euro 250.**

**Qualora l'automezzo non fosse provvisto del registratore delle temperature o non fossero state rilevate le temperature come previsto dall'ultimo comma dell'5.4 a) lo scoperto sopra indicato si intende elevato al 25% con il minimo di euro 500.**



Mod. TRA56061

**ITALIANA**  
assicurazioni

Per la tutela dell'**attività lavorativa**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)  
Capitale Sociale €40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851  
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.  
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

[www.italiana.it](http://www.italiana.it)

GRUPPO REALE MUTUA